

DELIBERA N. 199/10/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ T.B.S.- TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE RETE CAPRI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 16 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia*

delle comunità europee pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. CONT. 52/10/DIC/Proc. n. 2126/AR del 10 marzo 2010, notificato in data 29 aprile 2010, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. - TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.A., con sede in Capri (NA), via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale RETECAPRI, la violazione dell'articolo 38, comma 6, decreto legislativo 177/05, per aver trasmesso in data 10 settembre 2009 comunicazioni commerciali, comprensive di pubblicità, televendite e telepromozioni, per un totale di 11 ore, 0 minuti e 8 secondi, pari al 45,84 per cento del totale dell'orario giornaliero di programmazione;

RILEVATO che in data 23 giugno 2010 si sono svolte le operazioni di accesso agli atti della documentazione relativa al procedimento in questione e che in tale occasione la rappresentante della società concessionaria ha dichiarato di rinunciare alla richiesta audizione e contestualmente ha richiesto una rimessione in termini per la presentazione di memorie difensive;

RILEVATO che, accordata la proroga di venti giorni e comunicato in sede di accesso agli atti il nuovo termine per la produzione di memorie difensive stabilito nel 13 luglio 2010, entro tale data la società concessionaria non ha trasmesso memorie giustificative né ha fatto nuova richiesta di essere sentita;

RILEVATO che ad esito del riscontro documentale e della visione del supporto digitale recante la registrazione della programmazione diffusa dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "RETECAPRI" in data 10 settembre 2009, la durata totale della trasmissione di comunicazioni commerciali, comprensive di pubblicità, televendite e telepromozioni, ammonta a 11 ore, 0 minuti e 8 secondi, corrispondente in percentuale al 45,84 per cento del totale dell'orario giornaliero di programmazione;

RILEVATA la mancata presentazione da parte della società concessionaria di giustificazioni in ordine ai fatti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati, «*il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di*

trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.»;

RISCONTRATO, per l'effetto, il superamento del limite giornaliero di trasmissione per le comunicazioni commerciali, fissato dalla norma vigente alla data dei fatti contestati nel «*20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari*»;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari a due volte il minimo edittale, corrispondente a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, considerate sia la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto dell'affollamento pubblicitario con riferimento alla tutela degli interessi degli utenti spettatori, sia l'entità della pressione pubblicitaria nel giorno oggetto di contestazione, pari a oltre il doppio del limite di affollamento consentito;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.B.S. – TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.A., in quanto abilitata all'esercizio dell'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale RETE CAPRI, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risultano adottate adeguate misure preventive per la correzione di eventuali errori materiali connessi alla programmazione di comunicazioni commerciali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI l'articolo 38, comma 6, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.A., con sede in Capri (NA), via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale RETE CAPRI, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00) per la violazione dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati (10 settembre 2009);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 199/10/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 199/10/CSP”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola